



Fascicolo 2014/06.05/183

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RAVENNA

codice fiscale n.00354730392

**ACCORDO QUADRO PER REGOLARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DEL COMUNE DI RAVENNA IVI
COMPRESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E
DELLA VIABILITA', AGGIUDICATO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA.
(CIG 6152478176).**

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____
in Ravenna, nella Residenza Comunale, innanzi a me, **Dr. PAOLO NERI**,
Segretario Generale del Comune di Ravenna, senza l'assistenza di testimoni per
espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il
mio consenso,

sono presenti i signori:

- _____, nata a _____ il _____, domiciliata,
per la carica in Ravenna, presso la Residenza Comunale, la quale interviene al
presente atto, non in proprio ma esclusivamente, nel nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Ravenna nella sua qualità di Dirigente del Servizio
Strade dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art.107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, dell'art.43 dello Statuto Comunale e dell'art.36 del Regolamento per la
Disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale F7
n. _____ del _____, P.G.n. _____, divenuta efficace ed esecutiva
dal _____;

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato
per la carica come in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto,
non in proprio ma nella sua qualità di **legale rappresentante/Procuratore**
dell'Impresa [*** nel caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad un r.t.i.
di tipo verticale o misto la società costituita ai sensi dell'art 93 del DPR**

207/2010J _____ codice fiscale e partita Iva _____, come risulta ***** dal Certificato della C.C.I.A.A. di _____ ovvero ***** dalla Procura speciale rilasciata in data _____ dall'**Amministratore Delegato/Presidente** _____, a rogito Dott. _____, Notaio in _____, Rep.n. _____. (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Aggiudicatario");

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto – da stipularsi in modalità elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si è dato con l'art. 15/bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con l'Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti così come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013 - al quale premettono:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____/_____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli elaborati propedeutici alla stipulazione di un accordo quadro, ai sensi dell'art 59 del D.Lgs 163/2006, per l'esecuzione di lavori di manutenzione per la rete stradale del Comune di Ravenna ivi compresi interventi di manutenzione della segnaletica e delle viabilità – anni 2014 – 2017;

- che con determinazione dirigenziale F7 n. ____ del _____, p.g. n. _____, immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data _____ veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art 59 del D.Lgs 163/2006, per l'individuazione, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 163/2006, del soggetto con cui sottoscrivere l'accordo quadro in questione;

- che con determinazione dirigenziale F7 n. ____ del _____, p.g. n. _____, immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data _____, è stato approvato il verbale di apertura plichi della Commissione di gara datato _____ e, conseguentemente l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro all'operatore economico _____ di _____,

- che le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i. sono state effettuate in data _____;

[EVENTUALE - nel caso in cui ci siano state esclusioni]

- che la / le comunicazione / i di cui all'art. 79, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è / sono stata / e effettuata / e in data _____;

(il seguente comma sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quando è stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara)

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando stesso; *********

- che l'aggiudicatario e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente accordo quadro, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

- che l'avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente accordo quadro è stato pubblicato sulla GURI del _____;

- che il DURC per la stipula dell'accordo quadro (codice CIP _____) acquisito al P.G. del Comune di Ravenna n. _____, risulta positivo;

- che ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro vengono stabilite e condivise le seguenti definizioni:

- *Codice*: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
- *Regolamento*: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni
- *Capitolato generale d'appalto*: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore
- *contratti applicativi*: successivi contratti affidati all'interno del presente accordo quadro

- *capitolato speciale d'appalto*: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi
- *Aggiudicatario*: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui si sottoscrive il presente accordo
- *Appaltatore*: aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo con riferimento a ciascun contratto applicativo

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Ravenna, a mezzo come sopra, aggiudica all'Impresa _____, che accetta, a mezzo come sopra, l'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale del Comune di Ravenna, ivi compresi interventi che possano interessare la rete fognaria, di cui al Programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2015 – 2016 approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 14.04.2014 e successivi adeguamenti ed assestamenti.

L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'oneri e relativi allegati, materialmente allegati al presente atto che l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.

[EVENTUALE – in caso di aggiudicatario RTI]

In considerazione della non preventiva definizione dell'esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi (la progettazione avverrà da parte dell'Amministrazione durante la vigenza del presente accordo) il raggruppamento aggiudicatario ha costituito ai sensi dell'art 93 del DPR 207/2010 la società _____ che subentra nella stipula e nell'esecuzione dei contratti applicativi ferma restando la responsabilità dei concorrenti riuniti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed anche in particolare dell'art. 37, comma 5 dello stesso decreto legislativo.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono materialmente allegati al presente atto il Capitolato d'Oneri (CDO), l'elenco prezzi unitari delle opere (allegato A del CDO) e l'elenco prezzi unitari della sicurezza (allegato B del CDO)

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che vengono inseriti in apposite "cartelle contenitore" come segue:

Cartella "A" - disciplina di gara e del rapporto contrattuale contenente:

- bando di Procedura Aperta per sottoscrizione Accordo Quadro;
- offerta della ditta aggiudicataria;
- dichiarazione dell'impresa aggiudicataria contenente le opere che intende subappaltare;
- comunicazione in data _____ dell'Impresa aggiudicataria _____, con sede in _____, resa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- Cartella "B"- contenente la documentazione amministrativa di gara ed in particolare:

- delibera approvativa dell'Accordo Quadro e del sistema di gara;
- determinazione a contrattare
- determinazione di aggiudicazione con annesso verbale di gara;
- comunicazione antimafia;
- comunicazione ai sensi del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- Certificato della C.C.I.A.A. di _____ / Procura speciale Rep.n. _____ del _____.
- Dichiarazione _____
- Dichiarazione _____

I documenti raccolti nelle cartelle "A" e "B" omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena e incondizionata accettazione, vengono depositati agli atti del Servizio Contratti, Appalti ed

Acquisti.

ART. 3 - AMMONTARE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad Euro 4.450.000,00 oltre ad IVA di legge.

Con la sottoscrizione del presente accordo l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo stesso entro tre anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.

Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall'Amministrazione nel corso dell'accordo quadro.

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata di anni tre dalla sottoscrizione del medesimo, scadrà pertanto il / /

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di singolo contratto applicativo entro il / /

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'accordo quadro. Qualora un contratto applicativo prevedesse un termini eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che

l'Aggiudicatario/appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5 – CAUZIONI

L'Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell'art 2.2.1 del CDO, è mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dall'impresa _____ così come meglio descritti nel CDO. Detta cauzione pari ad €. _____ mediante fidejussione bancaria/assicurativa _____ rilasciata in data _____ dalla _____ agenzia di _____ polizza n. _____ potrà essere parzialmente svincolata al termine di ogni anno di vigenza dell'accordo quadro così come previsto dal citato art 2.2.1 del CDO. **[Qualora l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro sia un'associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale o misto, in considerazione della non preventiva definizione dell'esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi, è chiesto che per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il raggruppamento aggiudicatario abbia costituito una società per l'esecuzione unitaria dei diversi contratti applicativi ai sensi dell'art 93 del DPR 207/2010. In questo caso la cauzione presentata in sede di gara dovrà essere accompagnata da una presa d'atto del fideiussore circa la nuova configurazione del soggetto per cui è presta la cauzione]**

Per ciascuno contratto applicativo affidato all'interno del presente accordo quadro l'appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs 163/2006.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

La stazione appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presente accordo quadro.

In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della cauzione.

Sarà inoltre a carico dell'appaltatore la presentazione delle fidejussioni da prestare a garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, così come previsto dall'art. 2.6.3 del CDO.

Art. 6 - ASSICURAZIONI

L'appaltatore, per ciascun contratto applicativo affidatogli all'interno del presente accordo quadro, avrà l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa "Tutti i rischi della Costruzione di opere civili" a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti durante l'esecuzione dei lavori e deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è commisurato ai valori indicati all'art.125 c. 2 del D.P.R. 207/10.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo devono prevedere le seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:

- a) **Partita 1 – Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)** Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'IVA ;
- b) **Partita 2 – Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)**: la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 50.000,00 ed i 150.000,00 euro
- c) **Partita 3 – Demolizione e Sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)** la somma assicurata sarà

quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 10.000,00 ed i 50.000,00 euro

- d) **RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123):** la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro **500.000,00**, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro **500.000,00**.

Le garanzie di cui all'art. 125 del D.P.R. 207/10, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.

[Qualora l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro sia un'associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale o misto, in considerazione della non preventiva definizione dell'esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi, è chiesto che per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il raggruppamento aggiudicatario abbia costituito una società per l'esecuzione unitaria dei diversi contratti applicativi ai sensi dell'art 93 del DPR 207/2010. In questo caso poiché l'Accordo Quadro sarà sottoscritto dalla nuova società costituita le garanzie assicurative prestate devono essere a nome della società stessa e coprono, senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese che l'hanno costituita]

[Qualora l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro sia un'associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art 37 del Dlgs 163/2006, le garanzie assicurative prestate coprono, senza alcuna riserva, i danni causati dalla capogruppo ma anche i danni causati dalle mandanti.]

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

ART. 7 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà dell'Amministrazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l'esecuzione di opere, dalla stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal CDO, all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al CDO e di quanto offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art 1.2.3 del CDO.

Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/06, l'impresa appaltatrice presenterà per ciascun contratto applicativo il PIANO di SICUREZZA SOSTITUTIVO qualora non sia presente in progetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in ogni caso il PIANO OPERATIVO delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008.

Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli contratti applicativi, l'esecuzione dei lavori è disciplinata dal D.Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000 per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale, ed in subordine dalle disposizioni del codice civile.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE PENALI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi ai sensi dell'art. 11, c. 9, del D.Lgs 163/2006, in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il termine per l'ultimazione dei lavori sarà stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare al Comune le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore e conseguentemente risolvere anche il presente accordo quadro in danno dell'aggiudicatario.

La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento su conforme parere del Direttore dei lavori.

Sull'eventuale istanza di disapplicazione totale o parziale della penale applicata decide la Giunta Comunale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il parere del D.L. e ove costituito dell'organo di collaudo.

I contratti applicativi del presente accordo quadro **non prevedranno l'applicabilità dell'art. 145 comma 9** del D.P.R. n. 207/10 in quanto i lavori ricondotti all'interno del presente accordo non presentano le caratteristiche atte a configurare il ricorso a tale istituto.

ART. 9 – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia.

Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Titolo II Capo I del CDO ed alle norme tecniche specifiche di ciascun progetto oggetto di successivi contratti applicativi.

Come previsto dal Titolo II Capo V del CDO, l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo avverrà nelle tempistiche e modalità previste in progetto e nel rispetto di quanto disciplinato dal DPR 207/2010.

ART. 10 – PAGAMENTI CORRISPETTIVI CONTRATTI APPLICATIVI

Richiamato quanto previsto agli artt. 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 del CDO il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.

Per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro l'obbligo di anticipazione dell'importo di contratto sarà regolamentata dalle norme relative vigenti al momento della stipula di tali contratti (articolo 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e s.m.i.)

Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà corrisposto l'importo maturato alla data di ultimazione lavori, con emissione di relativo Certificato di pagamento, liquidando l'importo globale dell'opera, desunto dalla contabilità finale dei lavori e comprensivo dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto della rata di saldo determinata da:

- accantonamento dello 0,5% sull'importo maturato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010
- 5% dell'importo contrattuale, incluso eventuali varianti

Il pagamento della rata di saldo avverrà alle condizioni di cui all'art 2.6.3 del CDO e delle disposizioni di legge vigenti al momento del pagamento stesso.

[in caso di impresa singola]

Ai sensi dell'art. 12 del presente accordo i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso _____ - Agenzia di _____ (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ____ - CIN _____ - ABI _____ - CAB _____ - C/C N. _____), così come richiesto e dichiarato dall'aggiudicatario nella relativa comunicazione allegata nella cartella "A" di cui all'art. 2 del presente atto, nella quale sono indicate anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Dirigente firmatario del presente contratto ed al responsabile unico del procedimento, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei "conti correnti dedicati alle commesse pubbliche" nei quali effettuare i pagamenti inerenti i contratti applicativi di cui al presente accordo.

Ciascun contratto applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) comunicato all'appaltatore al momento dell'affidamento del contratto applicativo stesso.

Il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente accordo quadro e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi è il seguente:

_____.

[EVENTUALE – in caso di RTI di tipo orizzontale]

Ai sensi dell'art. 12 del presente accordo i pagamenti all'appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo _____, con sede in _____ mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso _____ - Agenzia di _____ (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ____ - CIN _____ - ABI _____ - CAB _____ - C/C N. _____), così come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall'impresa

capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni allegate nella cartella "A" di cui all'art. 2 del presente atto, nelle quali sono altresì indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di Ravenna è liberato totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell'impresa capogruppo.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Dirigente firmatario del presente contratto ed al responsabile unico del procedimento, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei "conti correnti dedicati alle commesse pubbliche" nei quali effettuare i pagamenti inerenti i contratti applicativi di cui al presente accordo.

Ciascun contratto applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) comunicato all'appaltatore al momento dell'affidamento del contratto applicativo stesso.

Il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente accordo quadro e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi è il seguente:

_____.

[EVENTUALE – in caso di RTI di tipo verticale o misto]

In considerazione della non preventiva definizione dell'esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi, il concorrente risultato aggiudicatario del presente Accordo Quadro ha costituito la società _____ per l'esecuzione unitaria dei diversi contratti applicativi ai sensi dell'art 93 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art 12 del presente accordo i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso _____ - Agenzia di _____ (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ____ - CIN _____ - ABI _____ - CAB _____ - C/C N. _____), così come richiesto e dichiarato dall'aggiudicatario

nella relativa comunicazione allegata nella cartella "A" di cui all'art. 2 del presente atto, nella quale sono indicate anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Dirigente firmatario del presente contratto ed al responsabile unico del procedimento, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei "conti correnti dedicati alle commesse pubbliche" nei quali effettuare i pagamenti inerenti i contratti applicativi di cui al presente accordo.

Ciascun contratto applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) comunicato all'appaltatore al momento dell'affidamento del contratto applicativo stesso.

Il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente accordo quadro e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi è il seguente:

_____.

ART. 11 - PENALITA' LEGATE ALL'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI

L'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2 ed a quanto sarà previsto negli specifici progetti relativi a contratti applicativi del presente accordo.

Richiamato quanto previsto dall'art 2.5.4 del CDO vengono individuate le seguenti penali:

1) penali relative all'esecuzione di ciascun contratto applicativo ed in specifico:

- a) penali per mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori (pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo)
- b) mancata osservanza degli impegni esecutivi assunti in sede di offerta tecnica (pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ciascuna carenza contestata)

- c) mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008)
(€ 100,00 per ciascuna non conformità non regolarizzata nei termini
indicati dal Coordinatore per la Sicurezza o dal Responsabile dei lavori)

2) penali relative alla corretta attuazione del presente accordo quadro ed in
specifico € 200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attività di cui al
precedente art 7 che l'aggiudicatario deve porre in essere per l'assunzione e
l'avvio dei lavori di cui ai contratti applicativi affidatigli.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO /APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

[nel caso di Impresa singola]

L'aggiudicatario _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

L'aggiudicatario si impegna quindi a trasmettere tempestivamente alla Stazione
appaltante, nelle persone del Dirigente firmatario del presente contratto e del
Responsabile unico del procedimento, i contratti sottoscritti con i subappaltatori
(qualora l'impresa si avvalga dell'istituto del subappalto) e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovrà essere
inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e s.m.i.

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3,
comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

[EVENTUALE – nel caso di Consorzio]

Le parti si danno reciprocamente atto che, come risulta dal verbale di _____ per ciascuna assegnazione lavori relativa ad appalti applicativi del presente accordo quadro sarà individuata la/le imprese consorziate esecutrici. I pagamenti che il Consorzio aggiudicatario effettuerà nei confronti della/e impresa/e consorziata/e, nonché tutti i pagamenti che queste ultime effettueranno per l'esecuzione degli appalti applicativi oggetto del presente accordo, saranno tutti effettuati nel rigoroso rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

[EVENTUALE – nel caso di RTI di tipo orizzontale]

In esecuzione alle disposizioni contenute nella Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'AVCP, avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari", ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.

L'impresa capogruppo, pertanto, si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso la/le mandante/i le clausole di tracciabilità che sono inserite nel contratto di mandato allegato fra i documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente atto.

[EVENTUALE – nel caso di R.T.I. di tipo verticale o misto]

Le parti si danno reciprocamente atto che, come risulta dal verbale di _____ / atto costitutivo della società esecutrice ex art 93 DOR 207/2010 i pagamenti che la società _____ effettuerà nei confronti della/e impresa/e consorziata/e, nonché tutti i pagamenti che queste ultime effettueranno per l'esecuzione degli appalti applicativi oggetto del presente accordo, saranno tutti effettuati nel rigoroso rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 13 – RATA DI SALDO

L'unico stato di avanzamento di ciascun contratto applicativo sarà liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati una quota stabilita in un importo pari al 5,5% dell'importo contabilizzato compreso gli importi di eventuali varianti.

La rata di saldo costituita dalla suddetta percentuale sarà liquidata con le modalità di cui all'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06.

La fidejussione a garanzia della rata di saldo è costituita così come previsto dall'art. 124 del DPR 207/10 ed in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 e dovrà avere validità pari ad almeno due anni dalla data del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

ART. 14 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo verrà eseguito secondo quanto previsto dall'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 EURO il collaudo è obbligatoriamente sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori.

ART. 16 – CONTO FINALE

Il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, costituita a fronte dell'importo determinato dalla rata di saldo di cui al precedente art 13 (IVA INCL.) maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del Certificato di Regolare Esecuzione applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione dello stesso ed il collaudo definitivo (24 mesi), ai sensi dell'art. 124 c. 9 del DPR n. 207/10, deve essere effettuato non oltre trenta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06

ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di eventuali contratti applicativi può essere effettuata dall'aggiudicatario a banche o

intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART.18 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario per ciascun contratto applicativo affidato all'interno del presente accordo quadro si impegna a rispettare quanto previsto dai capitolati speciali specifici ed in particolare quanto previsto al Titolo II Capo X del CDO allegato materialmente presente atto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre l'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo coerentemente a quanto offerto ed indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell'art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna.

La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con successivi contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 118 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

Qualora l'aggiudicatario non trasmetta la fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento

L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i. e norme connesse.

La stazione appaltante, a norma dell'art. 3, comma 9 della L. n. 136/10, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 .

L'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/10 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLO STESSO IN SEDE DI OFFERTA:

Relativamente ai contratti applicativi di cui al presente accordo quadro è vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse all'esecuzione delle opere dedotte in contratto in quanto l'aggiudicatario non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 118 comma 2 punto 1 del D.lgs. n.

163/2006 di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendeva subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e norme connesse.

Qualunque cessione di credito e qualunque procura deve essere preventivamente riconosciuta dall'Amministrazione. Le parti fanno espresso riferimento, per quanto riguarda la normativa di dettaglio, all'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006. *****

ART. 20 – VARIAZIONI AI PROGETTI

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del d.Lgs. n. 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n.207/10 e dell'art 2.7.2 del CDO.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con DPR n.207/10.

L'elenco dei prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro, come eventualmente integrato ai sensi dell'art 1.1.2 comma 2 del CDO, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del d.Lgs. n. 163/06.

Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'appaltatore è tenuto ad integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa,

di cui ai precedenti artt. 5 e 6, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12.3.2004, n. 123, con le modalità richieste dalla stazione appaltante.

ART. 21 – INVARIABILITA' DEI PREZZI [vedi art. 2.6.4 CDO]

Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. n. 163/06, e non trova applicazione l'art.1664, c. 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5, 6, 6bis e 7 del citato art. 133 D.Lgs. n. 163/06.

Non è in nessun caso applicabile il meccanismo del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06. =

ART. 22 – RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora nei confronti dell'aggiudicatario/appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto applicativo/dei contratti applicativi in corso al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ivi comprese le ipotesi di cui agli artt. 2.4.2 e 2.5.4 del CDO, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante e per essa il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto applicativo.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto applicativo.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto applicativo con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori ricavabili dal casellario informatico di cui all'art. 27 del Regolamento per la qualificazione delle Imprese, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla originaria gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 140 comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n.163/2006. In tale caso si definiscono e quantificano i maggiori oneri per il rinnovo della procedura di affidamento dell'accordo quadro in una misura forfetaria di Euro 5.000,00

Il Comune di Ravenna si riserva altresì di applicare le disposizioni deducibili dagli artt. 139 e 140 commi 3 e 4 del D.lgs. n.163/2006.

Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 ovvero ricorrano le ipotesi disciplinate dall'art. 135 del D.Lgs. n. 163/06 o il caso di fallimento, il Comune di Ravenna si soddisfa sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'opera comprese le spese di procedura che si sono profilate necessarie. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione dell'Accordo Quadro il Comune di Ravenna escute la cauzione provvisoria di cui al precedente art 5. In tale circostanza il R.U.P. provvede alla tempestiva escussione delle cauzioni predette che resta in disponibilità al Comune di Ravenna fino alla determinazione conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripetizione delle procedure di gara.

L'aggiudicatario /appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili ragioni il presente accordo quadro può essere sciolto ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'impresa appaltatrice prevista dall'art. 6, penultimo comma del presente accordo, relativo

alla produzione della polizza assicurativa di cui all'art.125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti al comma 4 dello stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Ravenna comunica all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

ART. 23 – RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere da un contratto applicativo in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente comma.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 24 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE - DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19.04.2000, n.145, l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio legale per ciascuno dei contratti applicativi in Ravenna _____ (luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori di ciascun contratto applicativo); ove non abbia in tale luogo uffici propri il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale – Piazza del Popolo n.1.

Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, se l'aggiudicatario/appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata di ciascun contratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi sono a carico dell'aggiudicatario del presente accordo quadro/ impresa appaltatrice, che espressamente le assume.

In considerazione dell'indeterminatezza del valore economico dell'Accordo Quadro al momento della sua stipula i diritti di segreteria verranno versati

dall'aggiudicatario al Comune con cadenza annuale in ragione degli importi dei contratti applicativi affidati nell'anno di riferimento, tenendo conto degli importi già versati nell'anno precedente ed applicando l'aliquota, di cui alla tabella D della legge n. 604/1962, pari al valore complessivo.

ART. 26 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, posto che le prestazioni oggetto dei successivi contratti applicativi saranno soggette ad IVA, è registrabile in termine fisso e in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del DPR 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo forfettario di Euro 45,00, che comprende l'originale, la copia diretta all'Agenzia delle Entrate e gli allegati non soggetti al bollo sin dall'origine.

Relativamente al Capitolato d'Oneri, materialmente allegato al presente atto soggetto a bollo sin dall'origine, l'imposta di bollo è assolta sempre con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del DPR 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo di Euro _____.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente accordo quadro ed ai successivi contratti applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/06, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'aggiudicatario _____, a mezzo come sopra, dichiara di

approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli 3 "Ammontare massimo dell'Accordo Quadro"; 5 "Cauzioni"; 6 "Assicurazioni"; 8 "Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e correlate penali"; 10 "Pagamenti corrispettivi contratti applicativi"; 11 "Penalità legate all'inosservanza degli obblighi contrattuali assunti"; 12 "Obblighi dell'aggiudicatario/appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari"; 18 "Oneri a carico dell'appaltatore"; 19 "Subappalto"; 21 "Invariabilità dei prezzi"; 22 "Risoluzione di contratto applicativo e dell'accordo quadro"; 23 "Recesso dal contratto applicativo e valutazione del decimo" del presente accordo quadro e gli articoli del Capitolato d'Oneri:

- art. 1.2.3 Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi
- art. 1.2.7 Tracciabilità dei pagamenti
- art. 1.2.8 Spese contrattuali, imposte, tasse
- art. 2.4.2 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
- art. 2.5.1 Consegna e inizio dei lavori
- art. 2.5.4 Penali
- art. 2.5.6 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- art. 2.6.2 Pagamenti in acconto
- art. 2.6.3 Pagamenti a saldo
- art. 2.6.4 Invariabilità dei prezzi
- art. 2.8.2 Piani di sicurezza
- art. 2.9.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- art. 2.10.1 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- art. 2.10.2 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
- art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- art. 2.10.4 Interferenze e verifiche sottoservizi

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai componenti che lo approvano - unitamente alla copia del Capitolato d'Oneri materialmente allegato di cui al precedente art. 2 del quale, per espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura - dichiarandolo

conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono unitamente alla suddetta copia informatica materialmente allegata, apponendo le loro firme digitali previamente da me verificate nella loro validità.

Io, Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti, la firma digitale sul presente atto il quale consta di n. _____ pagine a video e sul documento informatico materialmente allegato di cui al precedente art. 2.

p. Il Comune di Ravenna: _____ (*firmato digitalmente*)

p. L'impresa: _____ (*firmato digitalmente*)

Il Segretario Generale: _____ (*firmato digitalmente*)